

# Lo sport contemporaneo *tra continuità e cesure*

- Discontinuità rispetto ai modelli precedenti
- Sviluppo dello sport e processi di trasformazione tipici della modernità
  - sport e scienza
  - sport e politica
  - sport ed economia

# Lo sport nel XX secolo:

Tre “capitali” europee...

1896:

Nascita delle Olimpiadi  
moderne

- Londra
- Berlino
- Stoccolma

1990:

La svolta di Tokio

...ed una capitale  
“globale”

- Atlanta

# Guttman:

## *lo sport come micro-cosmo sociale*

### Caratteristiche della forma moderna di sport

1. Secolarizzazione
2. Uguaglianza
3. Specializzazione
4. Razionalizzazione
5. Organizzazione burocratica
6. Quantificazione
7. Ricerca del record

## Uguaglianza



accesso



regolamentazione



*dimensione giuridica*

## Specializzazione

- Professionismo
- Organizzazione
- Tempo

## Razionalizzazione

- *Regole della competizione*
- *Pratica degli allenamenti*

# Organizzazione burocratica

---

Ordinamento sportivo

Internazionale

CIO

FSI

Ordinamento sportivo

Nazionale

CONI

FSN

Leghe

DSA – EPS

# Ordinamento *giuridico sportivo*

- Principio della pluralità degli ordinamenti giuridici (Santi Romano)
- Espressione del “diritto dei privati” (W.Cesarini Sforza)

# ***Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi***

**(M.S.Giannini,1949)**

- Plurisoggettività
- Normazione
- Organizzazione

Cass. 11 febbraio 1978, n.625

L'ordinamento giuridico sportivo è originario, dotato di potestà amministrativa e normativa ed *“è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, da cui attinge la sua fonte”*



# Norma sportiva/ norma statale : *gerarchia o conflitto?*

Cass. SS.UU.  
26 ottobre 1989,  
n.4399

Relazioni di natura autoritativa,  
connesse all'espletamento  
della funzione amministrativa  
ed organizzativa degli organi  
Istituzionali sportivi

Relazioni di natura paritaria  
tra soggetti dell'ordinamento  
sportivo

Relazioni di natura tecnica,  
con efficacia interna  
all'ordinamento sportivo

# Legge 280/2003

## Art. 1. Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

# Legge 280/2003

## Art. 2.

### Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
  - a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;*
  - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
  
2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.